

FAQ

Limiti utilizzo denaro contante

Il presente documento può aiutare le agenzie all'interpretazione del nuovo limite di utilizzo del denaro contante, portato da Euro 2.500 ad Euro 1.000 ed introdotto dal Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, attraverso la descrizione di casi e situazioni concrete legati alla quotidiana operatività d'agenzia.

La "ratio" della novità normativa è la tracciabilità dei flussi finanziari

Di seguito le FAQ:

- ***Nel caso di polizza R.C.Auto di importo annuale di Euro 1.500,00, è possibile effettuare il pagamento "misto", ovvero Euro 950,00 in contanti ed il restante importo con assegno?***
Sì, è possibile.
Il contante fino a Euro 999,99 non può essere rifiutato per il pagamento di premi R.C.Auto.
- ***Nel caso di polizza R.C.Auto di importo annuale pari ad Euro 1.500,00, per il quale il Cliente ha scelto il frazionamento del pagamento semestrale del premio, le due rate, di importo inferiore ad Euro 999,99 possono essere incassate in contanti?***
Sì, è possibile.
Il nuovo limite di trasferimento del denaro contante non è riferito all'ammontare del premio R.C. Auto, sia esso intero o frazionato. Il nuovo testo dell'articolo 49 del D.Lgs. 231/2007 chiarisce espressamente che, per essere vietato, il trasferimento del valore deve "apparire artificialmente frazionato" al fine di rimanere al di sotto della soglia di legge. Le rateizzazioni, purché originariamente concordate tra le parti (e soprattutto quando rientrano nelle ordinarie prassi commerciali) non costituiscono frazionamento artificioso.
- ***Nel caso di cliente contraente di due polizze auto scadenti lo stesso giorno oppure a pochi giorni di distanza tra loro, e rispettivamente con importo annuale inferiore ad Euro 1.000,00, ma complessivamente superiore al limite di legge, il cliente può pagare lo stesso giorno entrambe le polizze in contanti?***
No, non è possibile.
Un singolo soggetto non può consegnare ad altro soggetto un importo in contanti superiore ad Euro 999,99.
Il pagamento di più polizze (di importo unitario rispettivamente inferiore ad Euro 1.000,00) in contanti nello stesso giorno costituisce inequivocabilmente trasferimento di valore eseguito a favore di un unico soggetto (la Compagnia), e quindi, sulla base della Normativa vigente, è vietato.